

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2023, n. 1290

Approvazione schema tipo - Accordo Contrattuale ex Art. 8 Quinquies del D.L. Vo 502/92 e ss.mm.ii Ss.Mm. li. - Strutture Istituzionalmente Accreditate per l'erogazione delle prestazioni termali. Riparto finanziamento ex Legge n.106/2021 per cicli di riabilitazione termale

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid - 19, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale, la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con l'espressione di una intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni;

VISTO il richiamato articolo 4, il quale dispone che i predetti Accordi divengono efficaci attraverso l'espressione di un'intesa della Conferenza Stato - Regioni tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota del 9 settembre 2022, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso gli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 - 2024, approvati dalla Conferenza delle Regioni nella seduta dell'8 settembre 2022;

VISTA la nota del 13 settembre 2022, prot. DAR n. 14594, con la quale l'ufficio di Segreteria della Conferenza ha provveduto alla diramazione degli Accordi in oggetto;

VISTA la nota del 14 settembre 2022, prot. DAR n. 14716, con la quale la Commissione Salute ha trasmesso l'assenso tecnico sul provvedimento in parola;

VISTA la nota del 14 settembre 2022, prot. DAR n.14783, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, chiede di precisare nell'Intesa quanto segue: *"Alle attività di cui alla presente Intesa si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica"*;

Richiamate:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;
- la D.G.R. 27 marzo 2023, n. 383 recante "D.G.R. n. 302/2022 concernente "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Presa d'atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale";
- la D.G.R. del 03 luglio 2023 n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati".

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 14 settembre 2022, ha sancito l'Accordo, ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali in merito agli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 - 2024 (Rep. Atti n. 188 /CSR). Il predetto Accordo è stato recepito con la deliberazione di Giunta regionale n. 1816 del 7/12/2022.

Atteso che:

- L'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali con nota prot. n. 24/4342/7 del 6 marzo 2002 inviata al Ministero della Salute – Direzione Generale Programmazione Sanitaria, ha precisato che nella Regione Puglia sono ubicati tre stabilimenti termali:
 - Terme di Margherita di Savoia (BT);
 - Terme di Santa Cesarea (LE);
 - Terme di Torre Canne (BR).

I predetti stabilimenti termali

- Sono in possesso di tutti i requisiti previsti sia dagli artt. 2 e 3 della Legge 24.10.2000 n.323 e sia della previgente normativa;
- Sono accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 4467 del 22.7.1997.

La Conferenza Stato Regioni nella seduta del 29/4/2004, repertorio atti n.1949, ha sancito *“l’Intesa sull’accordo (del 4/12/2003) tra la Federterme e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003 – 2004”*, la quale, tra l'altro, prevede la *“ricognizione e l'aggiornamento dei requisiti di erogazione delle cure termali nell'ambito del SSN”*.

Considerato che:

- Con determinazione dirigenziale n. 298 del 9/8/2018 è stata confermata l'autorizzazione all'esercizio e all'accredito istituzionale dello stabilimento termale “Le Terme di Torre Canne” ubicato nel Comune di Fasano (BR);
- Con DGR n.822 del 2/7/2002 è stata concessa alla “Società Fonte la Cavallina srl” con stabilimento termale nel Comune di Castelnuovo della Daunia, l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'impianto termale denominato “Terme di Castelnuovo”. Successivamente con DGR n. 1031 del 17/7/2003 è stato disposto l'accredito provvisorio della società a.r.l. Fonte La Cavallina dello stabilimento termale denominato “Terme di Castelnuovo”. Con successiva DGR n. 470 del 31/3/2005 è stata disposta la proroga di quanto concesso con deliberazione n.1031/2003, precisando altresì che *“...la predetta proroga abbia effetto sino alla concessione dell'accredito istituzionale, di cui alla L.R. n.8/04 ed ai relativi regolamenti attuativi...”*.

Atteso, altresì, che il D. Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” ed, in particolare, l'art. 8, ha regolamentato la materia concernente la contrattazione con le strutture erogatrici di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.

Al fine di rendere uniforme su tutto il territorio regionale le disposizioni relative all'attribuzione dei tetti di spesa ed alla contrattualizzazione dei volumi e tipologie di prestazioni termali, si rende necessario proporre ex art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii. lo schema tipo di contratto per l'acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni sanitarie da erogarsi da parte delle strutture termali, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il contratto dovrà essere sottoscritto tra il Direttore Generale della Asl ed il Legale Rappresentante dell'Istituto Termale, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, secondo l'allegato schema.

Inoltre:

- Richiamata la Legge 23 luglio 2021, n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 maggio 2021 , n.73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", che prevede espressamente, all'art.26, comma 6 bis e comma 6 ter quanto segue:

"6-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2. A tale fine sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-CoV-2.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Conseguentemente il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

- Considerato che la suddetta Legge n.106/2021 stabilisce di garantire l'estensione a tutti gli assistiti del SSN, per gli anni 2021 e 2022, dei cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria per la riabilitazione funzionale del motuleso e dei cicli per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria, già in precedenza riconosciuti come erogabili ai soli assicurati dell'INAIL, secondo quanto previsto dall'allegato 9 al DPCM 12 gennaio 2017, e stabilisce inoltre che tali cicli di cura possano essere erogati anche agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-CoV-2.
- Richiamate l'Intesa sancita nella seduta del 21 ottobre 2021 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome (Rep. Atti n.203/CSR del 21 ottobre 2021) e l'Intesa sancita nella seduta del 22 dicembre 2022 dalla medesima Conferenza (Rep. Atti n.278/CSR del 22 dicembre 2022}, inerenti alle proposte di riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per i relativi anni 2021 e 2022.
- Preso atto che entrambe le Intese sopra richiamate prevedono un finanziamento specifico di 5 milioni di euro all'anno, da suddividere tra le Regioni, per l'erogazione di cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria per la riabilitazione funzionale del motuleso e di cicli per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria (art.26, comma 6 bis e comma 6 ter, del decreto legge n.73/2021 convertito con Legge n.106/2021) e che alla Regione Puglia sono stati assegnati ed erogati rispettivamente euro 368.631 per l'anno 2021 e euro 370.090 per l'anno 2022.
- Precisato che le risorse economiche autorizzate ai sensi della Legge n.106/2021, pari a euro 368.631 per l'anno 2021 e a euro 370.090 per l'anno 2022, afferenti al finanziamento sopra indicato (rif. Intesa

Stato- Regioni Rep. Atti n.203/CSR del 21 ottobre 2021 e Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n.278/CSR del 22 dicembre 2022), non rientrano nei tetti di spesa complessivi stabiliti a livello nazionale per l'assistenza termale secondo i sopra richiamati Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali validi per il triennio 2022-2024 (rif. Intesa-Regioni Rep. Atti n. 188/CSR del 14 settembre 2022), trattandosi di risorse aggiuntive vincolate e finalizzate.

- Dato atto che le risorse economiche di cui alla suddetta norma sono pertanto vincolate alla erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione nei confronti di assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, residenti sia in Regione Puglia che in altre Regioni, purché non inviati alle cure dall'INAIL.

Si rende necessario, pertanto, ripartire lo stanziamento di cui ai citati Accordi Stato – Regioni, per un importo complessivo pari ad € 738.721, alle ASL ove hanno sede gli Istituti termali, in proporzione al tetto di spesa assegnato, ai fini dell'attuazione alla Legge n.106/2021, specificando che le stesse debbano essere utilizzate preferibilmente entro il triennio di riferimento individuato dagli Accordi vigenti, ovvero nel triennio 2022-2024, e che pertanto eventuali risorse residue non utilizzate nei precedenti anni 2021 e 2022, possano essere utilizzate negli anni 2023 e 2024, fatte salve diverse disposizioni regionali.

Si riporta di seguito il prospetto relativo all'assegnazione del finanziamento distinto per ciascuna ASL

AZIENDE SANITARIE LOCALI	SEDE STABILIMENTO TERMALE	TETTO DI SPESA 2022	TETTO DI SPESA 2023	TETTO DI SPESA 2024	% tetto di spesa	finanziamento ex L. 106/2021
ASL BR	TORRE CANNE	2.329.302,03	2.329.302,03	2.329.302,03	30%	221.616,30
ASL BT	MARGHERITA DI SAVOIA	2.607.594,68	2.607.594,68	2.607.594,68	33%	243.777,93
ASL FG	CASTELNUOVO DAUNIA	870.626,00	870.626,00	870.626,00	11%	81.259,31
ASL LE	SANTA CESAREA	2.073.392,18	2.073.392,18	2.073.392,18	26%	192.067,46
TOTALE		7.880.914,89	7.880.914,89	7.880.914,89	100%	738.721,00

Inoltre, rispetto al finanziamento, di cui alla Legge n. 106/2021, negli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali validi per il triennio 2022-2024 (rif. Intesa-Regioni Rep. Atti n. 188/CSR del 14 settembre 2022), recepito con la deliberazione di Giunta regionale n. 1816 del 7/12/2022 e precisamente al punto 2 "Estensione cicli di riabilitazione termale a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale – art. 26, comma 6 – bis e 6 – ter, D.L. 25 maggio 2021, n. 73" è stato espressamente previsto che "per gli anni 2021 e 2022, si prevede l'estensione a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dei cicli di riabilitazione termale riconosciuti ai soli assicurati INAIL (...)".

Pertanto, fermo restando la sottoscrizione del contratto sopra riportata seguendo i piani di validità dell'assegnazione 2023-2024, al fine di utilizzare il citato finanziamento complessivo pari ad € 738.721,00, le Aziende potranno riconoscere un addendum contrattuale, nei limiti dello stanziamento previsto per ciascuna Asl, da intendersi quale vincolo di spesa invalicabile. Il finanziamento potrà essere riconosciuto previa apposita rendicontazione delle prestazioni riconducibili ai codici 89.94.2 "Ciclo di cura per riabilitazione motoria {livello unico}" e cod. 89.94.3 "Ciclo di cura per riabilitazione della funzione respiratoria (livello unico)", in coerenza anche con le indicazioni erogative dettagliate nell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 1816 del 07/12/2022.

A tal proposito si precisa che, a seguito dell'utilizzo del finanziamento assegnato a ciascuna Asl, non potranno più essere erogate e, dunque riconosciute, le prestazioni riconducibili ai predetti codici 89.94.2 e 89.94.3, salvo diverse disposizioni nazionali in materia.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679**Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di Genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n. .938 del 3/7/2023.

L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II

L'onere complessivo rinveniente dal presente provvedimento, pari ad € 738.721 trova copertura sul capitolo U1301009 (Bilancio Vincolato – CRA 15.02), di cui agli atti dirigenziali di impegno n. 3021080228 del 2021 – DD n. 168/2021/580 e n. 3022081663 – DD n. 168/2022/832.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid - 19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettera a, propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii., lo schema tipo di contratto per l'acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni sanitarie da erogarsi da parte delle strutture termali, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di rendere uniforme su tutto il territorio regionale le disposizioni relative all'attribuzione dei tetti di spesa ed alla contrattualizzazione dei volumi e tipologie di prestazioni termali;
3. di stabilire che il contratto dovrà essere sottoscritto tra il Direttore Generale della Asl ed il Legale Rappresentante dell'Istituto Termale, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, nei limiti del tetto di spesa assegnato con apposito provvedimento di Giunta regionale, da intendersi quale limite invalicabile;
4. di dare attuazione alle previsioni della Legge n.106/2021, che stabilisce di garantire l'estensione a tutti gli assistiti del SSN, per gli anni 2021 e 2022, dei cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria per la riabilitazione funzionale del motuleso e dei cicli per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria, già in precedenza riconosciuti come erogabili ai soli assicurati dell'INAIL, secondo quanto previsto dall'allegato 9 al DPCM 12 gennaio 2017 e comunque esclusivamente riconducibili ai codici di prestazione 89.94.2 "Ciclo di cura per riabilitazione motoria (livello unico)" e cod. 89.94.3 "Ciclo di cura per riabilitazione della funzione respiratoria (livello unico)";

5. di confermare che le risorse economiche autorizzate ai sensi della Legge n.106/2021, pari a euro 368.631 per l'anno 2021 e a euro 370.090 per l'anno 2022, afferenti ai finanziamenti di cui all'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n.203/CSR del 21 ottobre 2021 e all'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n.278/CSR del 22 dicembre 2022, non rientrano nei tetti di spesa complessivi stabiliti a livello nazionale per l'assistenza termale secondo gli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali validi per il triennio 2022-2024 (rif. Intesa-Regioni Rep. Atti n. 188/CSR del 14 settembre 2022), trattandosi di risorse aggiuntive vincolate e finalizzate;

6. di precisare che le risorse economiche di cui alla suddetta norma sono destinate alla erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione nei confronti di assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, residenti sia in Regione Puglia che in altre Regioni, purché non inviati alle cure dall'INAIL e, precisamente, codici 89.94.2 "Ciclo di cura per riabilitazione motoria (livello unico)" e cod. 89.94.3 "Ciclo di cura per riabilitazione della funzione respiratoria (livello unico)";

7. di assegnare lo stanziamento, di cui alla Legge n.106/2021, come riportato nella seguente tabella, specificando che le stesse debbano essere utilizzate preferibilmente entro il triennio di riferimento individuato dagli Accordi vigenti, ovvero nel triennio 2022-2024, e che pertanto eventuali risorse residue non utilizzate nei precedenti anni 2021 e 2022, possano essere utilizzate negli anni 2023 e 2024, fatte salve diverse disposizioni regionali, come di seguito riportati:

AZIENDE SANITARIE LOCALI	SEDE STABILIMENTO TERMALE	TETTO DI SPESA 2022	TETTO DI SPESA 2023	TETTO DI SPESA 2024	% tetto di spesa	finanziamento ex L. 106/2021
ASL BR	TORRE CANNE	2.329.302,03	2.329.302,03	2.329.302,03	30%	221.616,30
ASL BT	MARGHERITA DI SAVOIA	2.607.594,68	2.607.594,68	2.607.594,68	33%	243.777,93
ASL FG	CASTELNUOVO DAUNIA	870.626,00	870.626,00	870.626,00	11%	81.259,31
ASL LE	SANTA CESAREA	2.073.392,18	2.073.392,18	2.073.392,18	26%	192.067,46
TOTALE		7.880.914,89	7.880.914,89	7.880.914,89	100%	738.721,00

8. di stabilire che, in riferimento al finanziamento complessivo pari ad € 738.721,00, riveniente dalla Legge n. 106/2021, le Aziende potranno riconoscere un addendum contrattuale, nei limiti dello stanziamento previsto per ciascuna Asl nel predetto punto 6, da intendersi quale vincolo di spesa invalicabile. Il finanziamento potrà essere riconosciuto previa apposita rendicontazione delle prestazioni riconducibili ai codici di prestazione 89.94.2 "Ciclo di cura per riabilitazione motoria (livello unico)" e cod. 89.94.3 "Ciclo di cura per riabilitazione della funzione respiratoria (livello unico)", in coerenza anche con le indicazioni erogative dettagliate nell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 1816 del 07/12/2022;

9. di stabilire che, a seguito dell'utilizzo del finanziamento assegnato a ciascuna Asl, di cui alla Legge n. 106/2021, non potranno più essere erogate e, dunque riconosciute, le prestazioni riconducibili ai predetti codici 89.94.2 e 89.94.3, salvo diverse disposizioni nazionali in materia;

10. di stabilire che il rimborso relativo alle cure termali sia riconosciuto previa puntuale verifica di quanto rendicontato dalle singole strutture attraverso l'utilizzo dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente. A tal proposito si dà mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, tale da consentire una puntuale verifica delle prestazioni effettivamente rese da ciascun Centro termale ;

11. di stabilire che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà al rimborso di quanto dovuto sulla base del finanziamento assegnato, a seguito di rendicontazione debitamente certificata dei Direttori Generali delle ASL;

12. di confermare quant'altro stabilito con la deliberazione di Giunta regionale n. 1816 del 07/12/2022;

13. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere e IRCCS pubblici, agli Stabilimenti termali accreditati con il Servizio Sanitario Regionale nonché ai Dirigenti del Servizio Accreditamento e Qualità, della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della P.O.: **Angela CAPOZZI**

La Dirigente del Servizio: **Antonella CAROLI**

Il Dirigente della Sezione: **Mauro NICASTRO**

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. non ravvisa la necessita di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021

Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute,
e del Benessere Animale:

Vito MONTANARO

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni,
Controlli connessi alla gestione emergenza Covid -19: **Rocco PALESE**

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla Responsabile della P.O. "*Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali*", dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegato A - Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii., lo schema tipo di contratto per l'acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni sanitarie da erogarsi da parte delle strutture termali, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di rendere uniforme su tutto il territorio regionale le disposizioni relative all'attribuzione dei tetti di spesa ed alla contrattualizzazione dei volumi e tipologie di prestazioni termali;

3. di stabilire che il contratto dovrà essere sottoscritto tra il Direttore Generale della Asl ed il Legale Rappresentante dell'Istituto Termale, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, nei limiti del tetto di spesa assegnato con apposito provvedimento di Giunta regionale, da intendersi quale limite invalicabile;
4. di dare attuazione alle previsioni della Legge n.106/2021, che stabilisce di garantire l'estensione a tutti gli assistiti del SSN, per gli anni 2021 e 2022, dei cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria per la riabilitazione funzionale del motuleso e dei cicli per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria, già in precedenza riconosciuti come erogabili ai soli assicurati dell'INAIL, secondo quanto previsto dall'allegato 9 al DPCM 12 gennaio 2017, e comunque esclusivamente riconducibili ai codici di prestazione 89.94.2 "*Ciclo di cura per riabilitazione motoria (livello unico)*" e cod. 89.94.3 "*Ciclo di cura per riabilitazione della funzione respiratoria (livello unico)*";
5. di confermare che le risorse economiche autorizzate ai sensi della Legge n.106/2021, pari a euro 368.631 per l'anno 2021 e a euro 370.090 per l'anno 2022, afferenti ai finanziamenti di cui all'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n.203/CSR del 21 ottobre 2021 e all'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n.278/CSR del 22 dicembre 2022, non rientrano nei tetti di spesa complessivi stabiliti a livello nazionale per l'assistenza termale secondo gli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali validi per il triennio 2022-2024 (rif. Intesa-Regioni Rep. Atti n. 188/CSR del 14 settembre 2022}, trattandosi di risorse aggiuntive vincolate e finalizzate;
6. di precisare che le risorse economiche di cui alla suddetta norma sono destinate alla erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione nei confronti di assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, residenti sia in Regione Puglia che in altre Regioni, purché non inviati alle cure dall'INAIL e, precisamente, codici 89.94.2 "*Ciclo di cura per riabilitazione motoria (livello unico)*" e cod. 89.94.3 "*Ciclo di cura per riabilitazione della funzione respiratoria (livello unico)*";
7. di assegnare lo stanziamento, di cui alla Legge n.106/2021, come riportato nella seguente tabella, specificando che le stesse debbano essere utilizzate preferibilmente entro il triennio di riferimento individuato dagli Accordi vigenti, ovvero nel triennio 2022-2024, e che pertanto eventuali risorse residue non utilizzate nei precedenti anni 2021 e 2022, possano essere utilizzate negli anni 2023 e 2024, fatte salve diverse disposizioni regionali, come di seguito riportati:

AZIENDE SANITARIE LOCALI	SEDE STABILIMENTO TERMALE	TETTO DI SPESA 2022	TETTO DI SPESA 2023	TETTO DI SPESA 2024	% tetto di spesa	finanziamento ex L. 106/2021
ASL BR	TORRE CANNE	2.329.302,03	2.329.302,03	2.329.302,03	30%	221.616,30
ASL BT	MARGHERITA DI SAVOIA	2.607.594,68	2.607.594,68	2.607.594,68	33%	243.777,93
ASL FG	CASTELNUOVO DAUNIA	870.626,00	870.626,00	870.626,00	11%	81.259,31
ASL LE	SANTA CESAREA	2.073.392,18	2.073.392,18	2.073.392,18	26%	192.067,46
TOTALE		7.880.914,89	7.880.914,89	7.880.914,89	100%	738.721,00

8. di stabilire che , in riferimento al finanziamento complessivo pari ad € 738.721,00, riveniente dalla Legge n. 106/2021, le Aziende potranno riconoscere un addendum contrattuale, nei limiti dello stanziamento previsto per ciascuna Asi nel predetto punto 7, a intendersi quale vincolo di spesa invalicabile. Il finanziamento potrà essere riconosciuto previa apposita rendicontazione delle prestazioni riconducibili ai codici di prestazione 89.94.2 "*Ciclo di cura per riabilitazione motoria (livello unico)*" e cod. 89.94.3 "*Ciclo di cura per riabilitazione della funzione respiratoria (livello unico)*", in coerenza anche con le indicazioni erogative dettagliate nell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 1816 del 07/12/2022;
9. di stabilire che, a seguito dell'utilizzo del finanziamento assegnato a ciascuna Asi, di cui alla Legge n. 106/2021, non potranno più essere erogate e, dunque riconosciute, le prestazioni riconducibili ai predetti

codici 89.94.2 e 89.94.3, salvo diverse disposizioni nazionali in materia;

10. di stabilire che il rimborso relativo alle cure termali sia riconosciuto previa puntuale verifica di quanto rendicontato dalle singole strutture attraverso l'utilizzo dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente. A tal proposito si dà mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, tale da consentire una puntuale verifica delle prestazioni effettivamente rese da ciascun Centro termale;
11. di stabilire che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà al rimborso di quanto dovuto sulla base del finanziamento assegnato, a seguito di rendicontazione debitamente certificata dei Direttori Generali delle ASL;
12. di confermare quant'altro stabilito con la deliberazione di Giunta regionale n. 1816 del 07/12/2022;
13. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere e IRCCS pubblici, agli Stabilimenti termali accreditati con il Servizio Sanitario Regionale nonché ai Dirigenti del Servizio Accreditamento e Qualità, della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A**PARERE TECNICO**

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 14 settembre 2022, ha sancito l'Accordo, ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali in merito agli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 - 2024 (Rep. Atti n. 188 /CSR). Il predetto Accordo è stato recepito con la deliberazione di Giunta regionale n. 1816 del 7/12/2022.

La Conferenza Stato Regioni nella seduta del 29/4/2004, repertorio atti n.1949, ha sancito *"l'Intesa sull'accordo (del 4/12/2003) tra la Federterme e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003 – 2004"*, la quale, tra l'altro, prevede la *"ricognizione e l'aggiornamento dei requisiti di erogazione delle cure termali nell'ambito del SSN"*.

Atteso, altresì, che il D. Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 8, ha regolamentato la materia concernente la contrattazione con le strutture erogatrici di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.

Al fine di rendere uniforme su tutto il territorio regionale le disposizioni relative all'attribuzione dei tetti di spesa ed alla contrattualizzazione dei volumi e tipologie di prestazioni termali, si rende necessario proporre ex art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii. lo schema tipo di contratto per l'acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni sanitarie da erogarsi da parte delle strutture termali, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'onere complessivo rinveniente dal presente provvedimento, pari ad € 738.721 trova copertura sul capitolo U1301009 (Bilancio Vincolato – CRA 15.02). Ai successivi atti di impegno e liquidazione si provvederà con successivi atti del Dirigente della Sezione competente.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE

SI NO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE



Mauro Nicastro
11.09.2023
12:34:44
GMT+01:00

Codice CIFRA: SGO/DEL/2023/00107

**REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI xxxxxxxxx**

**Contratto per la erogazione ed acquisto di per l'erogazione di prestazioni termali in regime di
accreditamento istituzionale
riferito all'anno xxxx**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale xxxxxx con sede legale in xxxxxx, alla via xxxxxxxxx n° xxx, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore – **Dott. xxxxxxxxxxxxxx**, di seguito indicata come “Azienda Sanitaria Locale della Provincia di xxxxxxxxx”, che opera per se ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito indicata anche come **Committente**

E

La Struttura xxxxxxxxxxxxxx - partita IVA xxxxxxxxxxxxxx - con sede Legale della Società in xxxxxxxxxxxxxx - via xxxxxxxxxxxxxx, istituzionalmente accreditata per la erogazione di prestazioni termali, rappresentata legalmente dal Dr. xxxxxxxxxxxxxx – Amministratore Delegato/Unico – nato a xxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxx di seguito indicata come “Erogatore” il quale – consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., – dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

Codice CIFRA: **SGO/DEL/2023/00107**

PREMESSO

- che la Legge n. 323/2000 ha riordinato il settore termale prevedendo l'unitarietà del sistema termale nazionale ed individuato in modo specifico gli stabilimenti termali presso i quali è possibile erogare cure termali;
- che ai sensi dell'art. 4 della L. 323/2000 fra la Conferenza delle Regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano e la Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali Curative sono stati definiti Accordi Nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali, di cui l'ultimo in ordine di tempo è l'Accordo 14 settembre 2022 (Rep. Atti n. 188 /CSR) sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 – 2024. Tale Accordo è stato recepito dalla Regione Puglia con la deliberazione di Giunta regionale n. 1816/2022;
- che tale Accordo Nazionale è stato regolarmente recepito dalla Regione Puglia con propria deliberazione di Giunta regionale n. 1816 del 7/12/2022 con la quale è stabilito, tra l'altro:
 - Le prestazioni sanitarie termali erogabili con oneri a carico del SSN;
 - Nessun incremento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali inserite nei LEA, così come definite nelle tabelle allegate all'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 - 2024, che rimangono quindi valide ed efficaci e non comportano maggior oneri a carico del bilancio regionale fino a quando non saranno riviste in seguito a nuovo accordo ex art. 4, comma 4, della Legge n. 323/2000,
 - Le patologie trattabili in ambito termale e relativo ciclo di cura consigliato;
- che i cittadini non esenti sono tenuti a partecipare alla spesa ai sensi dell'art. 52 comma 2 della L. 289/2002, salvo esenzioni (per reddito, patologia o alcune categorie di invalidi) e comunque secondo la normativa vigente in materia;
- che, ai sensi della Legge Regionale n. 9/2017 e ss.mm.ii, l'accreditamento istituzionale è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 con gli stabilimenti termali per l'erogazione delle prestazioni termali per conto del servizio sanitario regionale;
- che la Regione Puglia con provvedimento n..... del ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio e/o l'accreditamento allo stabilimento termalesito in per le seguenti cure termali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Contrattuale.

Art. 2 – Oggetto, tariffe, tetto spesa.

2.1- Oggetto del contratto.

Il presente contratto regola i rapporti tra l'Azienda e la Struttura termale per l'erogazione di prestazioni termali a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale aventi la residenza in Regione Puglia e/o in una delle Regioni italiane, entro i limiti ed alle condizioni fissate nei successivi articoli, presso la/e sede/i.....

2.2 -Tariffe

L'Azienda riconosce alla Struttura termale per l'erogazione delle prestazioni descritte e codificate nell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 1816 del 7/12/2022, le relative tariffe, anche esse individuate nel medesimo allegato, al netto della quota per la compartecipazione alla spesa (ticket) ovvero quota per singola ricetta a carico dell'utente esente.

Codice CIFRA: **SGO/DEL/2023/00107**

Tali tariffe permangono invariate per tutta la durata del presente contratto, fatta salva l'emanazione di nuovo tariffario cui adeguarsi che sarà oggetto di corrispondenza tra le Parti tramite PEC.

L'Azienda non assume a proprio carico l'onere relativo a cicli di cura erogati in difformità o oltre i limiti stabiliti dal vigente nomenclatore.

Nel caso in cui il cittadino usufruisca di un numero di prestazioni inferiore rispetto a quello standard indicato per ciascun ciclo, il corrispettivo dovuto alla Struttura Termale è costituito dall'importo derivante dal prodotto delle tariffe unitarie per il numero di prestazioni realmente effettuate.

2.3 -Tetto spesa

Le Parti prendono atto che l'Accordo Nazionale triennio 2022-2024 - punto 1 – stabilisce, tra l'altro che *“Restano confermati i tetti regionali di spesa precedentemente fissati, fermo restando che eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale daranno titolo alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito – fino a concorrenza dell'importo corrispondente – dalle aziende termali i cui volumi di attività e di fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del Servizio Sanitario Regionale, solo dopo aver adottato appositi meccanismi di riequilibrio/compensazione”*.

I volumi di attività e la relativa fatturazione dovranno essere allineati ai tetti di spesa fissati con la deliberazione di Giunta regionale n. 1816/2022 e ss.mm.ii. e, dunque, rappresentano il limite invalicabile per la struttura termale.

Art. 3 – Decorrenza

Il presente Accordo contrattuale produce effetti da xxxxxx e avrà scadenza xxxxxx.

Ogni variazione al presente Accordo contrattuale è concordata tra le Parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello nazionale e/o regionale in materia che si intendono automaticamente recepite.

Art. 4 – Modalità di accesso ed erogazione delle prestazioni

L'accesso alla prestazione avviene su richiesta medica redatta dai Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta o dagli Specialisti in una delle branche attinenti alla patologia, sull'apposito ricettario regionale ed in possesso del personale medico operante per il Servizio Sanitario Nazionale, ovvero su richiesta dematerializzata. La ricetta deve essere completata della diagnosi corrispondente ad una delle patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali identificate dal DPCM 12/1/2017 allegato 9, ed il correlato ciclo di cure da praticare, nel rispetto dei limiti di prescrizione previsti dalla normativa vigente all'atto della esecuzione della prestazione, compresa la normativa relativa alla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, nonché delle disposizioni di legge in materia di privacy. Per il corretto ciclo di cura deve essere indicata la specifica delle cure da erogare.

La Struttura Termale assicura la presenza del Direttore Sanitario, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed assicura che le prestazioni oggetto del presente atto siano eseguite presso le proprie strutture regolarmente autorizzate, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.

All'atto di accoglimento dell'assistito alla Struttura termale il Direttore Sanitario o altro medico incaricato, compila la relativa cartella clinica, previa accurata visita medica volta ad accertare eventuali controindicazioni cliniche alle cure, e ad individuare qualità, tempi e modalità delle somministrazioni prescritte.

Nel caso in cui vengano accertate controindicazioni alle cure termali, il cittadino non può essere ammesso al tipo di cure, neppure se diversamente erogato, fatta salva la possibilità che la prescrizione

Codice CIFRA: **SGO/DEL/2023/00107**

sia modificata in accordo fra il sanitario della Struttura Termale e il medico referente dell'Azienda sanitaria di ubicazione della stessa.

L'Istituto termale si impegna ad informare gli utenti di quali prestazioni da esso erogate sono oggetto del contratto e, quindi, a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 5 – Adempimenti di programmazione e di contabilità della Struttura

5.1 Programmazione delle prestazioni e successivi adempimenti.

La Struttura termale si impegna ad erogare le prestazioni durante tutto il periodo di apertura annuale per assicurare l'accesso agli utenti in tutti i mesi dell'anno.

La Struttura termale è tenuta a comunicare all'Azienda i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature e ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa.

5.2 Corretta gestione della posizione economica dell'utente nei confronti del ticket.

Per ogni prestazione erogata la Struttura Termale dovrà assicurare la corretta gestione della posizione economica dell'utente per l'accesso ai servizi, in regime di esenzione ove sussista il diritto (con il pagamento della sola quota ricetta), o con la compartecipazione alla spesa ove previsto dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti. Il versamento della quota di compartecipazione alla spesa deve avvenire prima dell'erogazione della prestazione presso la Struttura. L'Istituto rilascerà regolare ricevuta fiscale precisando che trattasi di prestazioni erogate in convenzione con il SSN.

Ai sensi della normativa vigente, nel garantire il livello minimo di assistenza termale, ciascun assistito ha il diritto di usufruire, con oneri a carico del SSN, di un solo ciclo di cure termali nell'arco dell'anno. Fanno eccezione le "categorie" di cui all'art. 20 co. 2 del DPCM 12/1/2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 co. 7 del D.Lvo 502/1992".

Conseguentemente, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, tutti i soggetti fruitori sono tenuti a dichiarare sul retro della prescrizione-proposta, sotto la propria responsabilità, che nell'anno solare in corso non hanno fruito di altro specifico ciclo di cure termali con oneri a carico del SSN, oppure di appartenere alle "categorie" di cui all'art. 20 co. 2 del DPCM 12/1/2017.

La Struttura Termale si impegna a seguire le disposizioni impartite dall'Azienda a tale proposito e ad attuare eventuali diverse modalità di riscossione, versamento o fatturazione che potrebbero intervenire per disposizioni nazionali, regionali o aziendali.

5.3 Corretta rendicontazione mensile delle prestazioni.

La struttura ha l'obbligo di trasmettere all'Azienda il riepilogo delle prestazioni erogate oggetto della fattura emessa, ed è articolato e redatto con riferimento all'Azienda Sanitaria di residenza dell'utente, suddiviso per:

- residenti nell'Azienda contraente,
- residenti in altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia
- residenti di altre Regioni italiane.

Il riepilogo deve contenere i seguenti elementi:

- codice struttura,
- cognome, nome dell'utente,
- codice fiscale dell'utente,
- comune di residenza,
- numero ricetta,
- tipologia della prestazione eseguita

Codice CIFRA: **SGO/DEL/2023/00107**

- data inizio/fine prestazione,
- numero delle prestazioni eseguite
- importo prestazione al netto ticket,
- importo ticket sulla prestazione,
- importo totale ticket,
- importo del totale fatturato.

La documentazione relativa all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto è conservata presso ciascuna sede operativa nel rispetto della vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione degli atti pubblici.

I dati dovranno essere trasmessi per il tramite del Sistema Informativo Regionale Edotto nonché attraverso apposito flusso del Ministero della Salute e comunque secondo le indicazioni fornite dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie.

Art. 6 - Fatturazione

L'Istituto emette fatture mensili per l'importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto **al netto** della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) e della quota ricetta. Nella fattura sono specificati:

- la descrizione ed il codice della prestazione come da nomenclatore,
- la quantità,
- l'importo della tariffa delle prestazioni corrispondente ai dati flussi SPT
- il numero e l'importo totale delle detrazioni per ticket
- il numero e l'importo totale delle detrazioni per quota ricetta
- l'importo netto da pagare.

La fattura, riportante il numero dell'ordine – NSO comunicato dall'Azienda, è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori dell'Azienda e contestualmente all'elenco di rendicontazione.

L'Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d'ufficio il Documento di regolarità contributiva –DURC- per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 4 co. 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 co. 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.

Il pagamento delle fatture è subordinato, oltre che agli adempimenti di verifica di congruità sulla base delle prescrizioni mediche, anche alla validazione dei dati di attività secondo le procedure di cui all'art.8. Le prestazioni fatturate, ma segnalate errate a seguito dell'invio dei flussi alla Regione Puglia, se non corrette entro i termini indicati dalla Regione Puglia, non saranno remunerate alla struttura termale e, se già liquidate, la struttura termale dovrà emettere apposita nota di credito per permettere il recupero del relativo importo.

Le fatture sospese a seguito di controllo per le quali siano state richieste dall'Azienda note di credito saranno poste in liquidazione quando l'Istituto avrà emesso la nota di credito relativa.

L'Azienda effettua dei controlli a campione sulla documentazione cartacea sanitaria e amministrativa riferita alle attività mensilmente svolte.

Art.7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In analogia a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e smi, la Struttura è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario o postale.

Codice CIFRA: **SGO/DEL/2023/00107**

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.4/2011 l'attività de quo non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 - Modalità di trasmissione dei flussi informatici

Secondo le indicazioni fornite dalla competente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie.

Art. 9 - Verifiche

L'Istituto contraente riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di vigilanza e controllo sulle strutture sanitarie da parte dell'Organismo competente..

Sono previste, altresì, verifiche da parte delle U.V.A.R.P sulla documentazione sanitaria in possesso dell'Istituto per verifiche sull'appropriatezza delle prestazioni erogate.

L'Istituto deve essere disponibile ad inviare tempestivamente copia della documentazione clinica/amministrativa delle prestazioni erogate anche in formato elettronico alla Direzione Sanitaria Aziendale.

L'Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l'attività oggetto del presente Accordo Contrattuale.

Il Legale Rappresentante è consapevole:

- a) che il mancato rispetto degli adempimenti informativi e di comunicazione previsti dal presente contratto, compresi quelli previsti nei confronti dei Cittadini, costituisce per l'Erogatore violazione del relativo obbligo e **dà luogo nei suoi confronti prima al richiamo, poi alla diffida e successivamente alla sanzione nella misura "secca" dello 0,2% del tetto invalicabile di remunerazione.**
- b) che ove dai controlli della Azienda ASL, anche di natura ispettiva, si rilevi da parte dell'Erogatore un comportamento difforme o elusivo rispetto a quanto prescritto nel presente punto, nei confronti dello stesso si applicano con effetto immediato le disposizioni previste dalla L.R. N. 9/2017;
- c) è tenuto a garantire il rispetto dei tassi rispetto ai requisiti organizzativi previsti dalla normativa in materia di accreditamento istituzionale.
- d) è tenuto a garantire il possesso ed il mantenimento dei requisiti generali e specifici concernenti, la struttura, le tecnologie e l'organizzazione del servizio con particolare riferimento alla dotazione di personale, previsti dal regolamento R.R. n. 3/2005, quali condizioni preesistenti allo status di soggetto accreditato.
- e) è tenuto a garantire l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro, fornendo copia della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi

Art.10 - Incompatibilità

La Struttura termale si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità. In tema di incompatibilità vigono le disposizioni a carattere generale di cui alla L. 412/1991 e smi. art. 4 co. 7 e alla L.662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19. Per quanto concerne il presente contratto, si rimanda all'art. 8 della L. 323/2000 per i medici che operano presso le strutture termali.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Codice CIFRA: **SGO/DEL/2023/00107**

L'Azienda può richiedere all'Istituto la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale.

L'Istituto si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e s.m.i. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l'Istituto.

Art.11 - Carta dei servizi

La Struttura termale adotta ed attua una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e dello schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi Pubblici Sanitari" emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19/5/1995. Detta carta dei servizi è a disposizione per informazione degli utenti presso i locali della Struttura ovvero pubblicata sul sito web della medesima.

Art. 12 - Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 13 - Obblighi della Struttura

L'Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla Legge regionale n. 9/2017 e ss.mm.ii.

L'Istituto garantisce il rispetto degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per il personale proprio afferente.

Art. 14- Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione

Art. 14.1 Inadempienze e penali

Nel caso di riscontrate inadempienze rispetto al predetto Accordo Contrattuale, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

Art- 14.2 sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere l'accordo contrattuale qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 15. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura Termale un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere il contratto per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

Art. 14.3 recesso

Qualora la Struttura Termale intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi, in ogni caso esaurendo le prenotazioni già programmate.

L'Azienda può recedere dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è

Codice CIFRA: **SGO/DEL/2023/00107**

dovuto alla Struttura da parte dell'Azienda.

Art. 14.4 risoluzione

L'azienda può risolvere inoltre dal contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PECe con preavviso di norma di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- mancata trasmissione dei flussi di attività e dei dati relativi alle caratteristiche del presidio, risultati non sanati alla fine dell'anno di riferimento delle attività;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

Art. 15 Clausola risolutiva espressa.

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione sanitaria e/o accreditamento regionale;
- reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art.10 addebitabile a responsabilità della Struttura termale;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 - Foro competente

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il foro di

Art. 17 – Spese e clausole finali

Il presente atto consta di n.....pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.

Per quanto non contemplato nel presente contratto si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Protocolli operativi aziendali.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale pro-tempore della Azienda ASL XXXXXXXXX Dott. XXXXXXXXXXXXX	Il Professionista/ il Legale Rappresentante della Struttura Erogante
Data _____	Data _____

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE SGO

8



Mauro Nicastro
11.09.2023 12:34:44
GMT+01:00



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SGO	DEL	2023	107	15.09.2023

APPROVAZIONE SCHEMA TIPO - ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUIES DEL D.L. VO 502/92 E SS.MM.II
SS.MM.II. # STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI.
RIPARTO FINANZIAMENTO EX LEGGE N.106/ PER CICLI DI RIABILITAZIONE TERMALE

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 15/09/2023 15:11
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCertemere Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento
D.SSA REGINA STOLFA

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

